

COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MIGLIANICO AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 16 del 04.07.2026)

Indice

Indice 2
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento 3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata 4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione 5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti 5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata 6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere 7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento 7

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
   - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune, nonché avvisi di accertamento dei tributi comunali emessi secondo la normativa precedentemente in vigore;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   - provvedimenti sanzionatori al codice della strada;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
   - ❑ Imposta municipale propria (IMU)[1]/Imposta comunale sugli immobili (ICI)[2]
   - ❑ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)[3]
   - ❑ Tassa sui rifiuti (TARI)[4]/ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)[5]
   - ❑ sanzioni per violazioni al codice della strada.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
   - avvisi di accertamento IMU/TASI emessi dal Comune, emessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora assegnati all'agente della riscossione;
   - avvisi di accertamento TARI, emessi dall'Ente e non ancora assegnati all'agente della riscossione;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Concessionario incaricato SOGET S.p.A., prese in carico dallo stesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
   - sanzioni per violazioni al codice della strada, emesse fino al 31.12.2025.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
   - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
   - delle sanzioni amministrative non tributarie;

[1] Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.
[2] Artt. 1-18 D.Lgs 504/1992.
[3] Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.
[4] Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.
[5] Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.

- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ❑ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
- ❑ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- ❑ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100 %.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi della definizione agevolata:

a) gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme dovute;

b) i tributi comunali o sanzioni al codice della strada per i quali sono in corso rateizzazioni a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019, acquiescenza ad accertamento esecutivo, reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano definite con sentenza passata in giudicato;

d) le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro il 30 giugno 2026;

f) i debiti rientranti in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della Parte prima, Titolo IV, Capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

g) i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30/11/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione:
- al comune attraverso inoltro della modulistica messa a disposizione tramite mail/pec o presentazione dell'istanza in modalità cartacea allo sportello protocollo dell'ente;

- al concessionario della riscossione, con le modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente e del concessionario stesso, oppure attraverso la presentazione dell'istanza presso gli sportelli territoriali. Il comune o il concessionario procederanno entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore all'invio del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il termine di cui sopra e comunque non oltre il termine del 15/12/2026.

2. Entro 30 giorni dalla data di invio del prospetto dei carichi definibili e comunque entro il termine del 31/12/2026 il debitore presenta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con le modalità e con la modulistica che lo stesso Ente metterà a disposizione sul proprio sito internet o sul sito del concessionario della riscossione.

Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) entro il termine ultimo del 15/01/2027 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
   a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di della dichiarazione; pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione
   b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
   c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/01/2027 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
   - ❑ per importi complessivamente dovuti fino a 500 euro: in un'unica soluzione;
   - ❑ per importi complessivamente dovuti oltre 500 fino a 2.000 euro: fino a 4 rate mensili;
   - ❑ per importi complessivamente dovuti oltre 2.000 fino a 5.000 euro: fino a 10 rate mensili;
   - ❑ per importi superiori a 5.000: fino a 12 rate mensili;
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto nel regolamento comunale ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di 2 punti %*).
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. *(Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni)*[6]*.*
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
   - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

[6] Per analogia con la norma dell'art. 15-ter, comma 3, DPR 602/1973.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1 - Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.